

## *Due riferimenti di Ammiano Marcellino all'imperatore Giuliano\**

Quando il carissimo Andrea Lovato mi ha rivolto l'invito a partecipare, qui a Bari, a questa giornata di festeggiamento per Gianni de Bonfils, ho subito pensato che egli mi stava offrendo l'occasione – e anche per questo gli sono grato – di adempiere ad un *officium*: cosa di cui, come insegnava Cicerone, nulla è più *necessarium*. Si tratta, precisamente, di un '*debitum officii*' contratto *familiaritatis et benevolentiae causa*. Il fatto è che, per una curiosa coincidenza, il mio intero percorso accademico ha costantemente goduto della benevola accoglienza di studiosi di questa Università. Proprio Gianni de Bonfils fece parte, insieme con Bernardo Albanese e con Diego Manfredini, della Commissione giudicatrice per il concorso di ricercatore; quindi, Mario Bretone (al quale permettetemi di rivolgere un deferente pensiero precipuo) fu Presidente di Commissione al concorso per professore associato, svoltosi a Bari – ultimo concorso nazionale – nel 1998; e infine, nel 2000, Renato Quadrato fu membro interno della Commissione del concorso per professore ordinario, bandito dall'Università di Bari.

Di quel concorso di ricercatore svoltosi a Palermo nel 1991 ricordo con precisione che durante lo svolgimento della prima prova – si trattava di un tema sulle compilazioni postclassiche nella recente storiografia – mi è occorso di sentire che Diego Manfredini e Gianni de Bonfils conversavano sul carattere per quei tempi pionieristico delle ricerche di quest'ultimo: il *Comes et quaestor nell'età della dinastia costantiniana*, del 1981, e il più recente lavoro su *Ammiano Marcellino e l'imperatore*, del 1986. E invero, da un lato, è già stato detto, il nostro studioso è stato tra i protagonisti dell'exploit storiografico del Tardoantico, dall'altro lato, nello specifico panorama romanistico non era consueta l'iniziativa di setacciare e compulsare un'opera letteraria per trarne una ricostruzione apposita sui profili giuridico-costituzionali e amministrativi di un preciso segmento del Basso impero.

Ora, per l'occasione odierna ho ripreso in mano il libro su Ammiano e, scorrendolo rapidamente, mi sono caduti gli occhi, nel capitolo «*Il principe, la giustizia, il diritto*», sul riferimento a due fonti riguardanti l'attività normativa dell'imperatore Giuliano, che ricordo di avere già a suo tempo apprezzato proprio grazie al richiamo fatto in quelle pagine. Queste due fonti mi hanno fornito lo spunto per una brevissima riflessione, che vorrei offrire a mo' di omaggio scientifico, assai circoscritto ed estemporaneo ma sentito, a Gianni De Bonfils.

Si tratta, propriamente, di due accenni: ad un intervento di natura fondativa e ad un intervento di natura correttiva.

Nel primo caso, Ammiano afferma che Giuliano '*iura condidit*', vale a dire introdusse disposti giuridici, «che ordinavano o proibivano alcunché con una formulazione precisa e netta» ('*absolute quaedam iubentia fieri vel arcentia*': 25.4.20). Un controllo degli impieghi di '*absolutus*' nelle *Storie* di Ammiano mi ha portato, appunto, ad accertare che il senso è quello di una formulazione, o un contenuto, di chiara ed univoca

\* Il contributo è già apparso in *AUPA*. 61, 2018, 359 ss.

evidenza. Notevole, in particolare, è l'accento a *decreta* dello stesso Giuliano indicati come '*plana et absoluta*' (22.5.2); come pure, la qualifica '*absolutum et uniusmodi*', «preciso ed inequivoco», in relazione ad un *responsum* dell'imperatore Valente al re dei Persiani (30.2.4; peraltro, in contrapposizione ad una precedente epistola '*tumida*', gonfia, ridondante).

D'altra parte – è il secondo riferimento di Ammiano al quale alludevo –, Giuliano, non solo ha curato una siffatta formulazione, netta e puntuale, delle proprie statuizioni, ma ha anche sentito il bisogno di intervenire in tal senso rispetto ad alcune disposizioni di suoi predecessori. Segnatamente, Giuliano è intervenuto a *corrigere in melius* alcuni disposti giuridici di precedenti imperatori, in modo che tali disposti indicassero con netta evidenza (*liquide*) i propri contenuti precettivi o proibitori: '*... etiam iura quaedam correxit in melius, ambagibus circumcisis, indicantia liquide, quid iuberent fieri vel vetarent*' (22.10.7). Il risultato della 'liquida chiarezza' è ottenuto tramite l'eliminazione delle *ambages* (*circumcidere ambages*). Questo termine non significa 'contraddizioni', come qua e là sostenuto, bensì indica 'giri tortuosi', 'complessità', 'difficoltà', derivanti dalla presenza di locuzioni e porzioni di testo superflue e poco perspicue. Ciò risulta, ancora una volta, da una verifica degli impieghi nelle stesse *Storie* di Ammiano, nelle quali, ad esempio, si parla di «lettere scritte *per ambages obliquas*» (29.1.35) e di un discorso svolto «*non flexiloquis et obscuris ambagibus*» (18.5.6). Del resto, è questo il significato di '*ambages*' anche nei testi normativi di V e VI secolo<sup>1</sup>.

Ebbene, questi riferimenti di Ammiano a Giuliano rilevano sotto tre profili.

Intanto, Ammiano ripetutamente – in riferimento al *iura condere*, al *iura corrigere* e ai *decreta plana et absoluta* – indica un aspetto ben preciso della produzione legislativa di Giuliano: agli occhi di Ammiano, le costituzioni di questo imperatore dovevano effettivamente caratterizzarsi per un tenore diretto e puntuale (non credo che l'ammirazione dello storico per questo imperatore possa averlo indotto a fornire un dato non veritiero, che si sarebbe potuto agevolmente smentire): un tipo di formulazioni, cioè, che dovevano farsi apprezzare come diverse rispetto allo stile di precedenti *leges imperiales*. Potrebbe, allora, essere una pista da seguire da parte di chi volesse portare avanti una palinogenesi delle costituzioni di questo imperatore (penso, tra i presenti, ad Emilio Germino) e valutarne gli aspetti formali.

In secondo luogo, questa attività di *correctio in melius* si pone in linea con il successivo operato dei compilatori teodosiani, disposto sia nel programma del 429, ove si parla di amputazione dei preamboli, considerati superflui rispetto alla sostanza del disposto giuridico, e di eliminazione della «inutile abbondanza di parole» ('*praetermissis illis, quae sciendae rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt*'; '*inanem verborum copiam recusabit*'); sia nella *lex* del 435, ove si parla di eliminazione delle *praefationes* (CTh. 1.1.6pr. '*circumcisis ex quaque constitutione ad vim sanctionis non pertinentibus, solum ius relinquatur*') e di modifiche al disposto giuridico già ridotto a *brevitas* (*brevitate constrictum*), affinché quest'ultimo possa brillare per chiarezza (*ut claritate luceat*):

<sup>1</sup> Rinvio ai testi che ho appositamente richiamati in G. Falcone, *Teodosio II e la compendiosa divalium constitutionum scientia*, in *SCDR*. 28, 2015, 359 nt. 51.

queste modifiche, secondo i *verba* di Teodosio, dovevano consistere nella eliminazione di parole superflue, nell'aggiunta di parole necessarie, nella trasformazione di parole ambigue e nell'emendazione di parole incongrue (CTh. 1.1.6.1: '*Quod ut brevitate constrictum claritate luceat, adgressuris hoc opus et demendi supervacanea verba et adiciendi necessaria et demutandi ambigua et emendandi incongrua tribuimus potestatem, ...*'). Il risultato di questi articolati interventi è indicato da Teodosio come '*lumen brevitatis*'. Ebbene, anche la *correctio* di precedenti *iura* compiuta da Giuliano risponde ad un ideale di *brevitas* e chiarezza, di incisività e univoca intelligibilità dei dettati normativi. La notizia di Ammiano, mostra, allora, che il tipo di intervento sul tenore dei testi giuridici disposto da Teodosio era avvertito e atteso da tempo. Era, in effetti, uno dei due grandi problemi di contenuto delle fonti giuridiche del Tardoantico, pressante per gli utenti e gli operatori del diritto: e cioè, l'impiego, da parte delle cancellerie, di formulazioni normative complesse per lessico, stile e articolazione e quindi di non agevole intelligibilità – l'altro grave problema essendo, la presenza di assunti giuridici contraddittori, che riguardava, peraltro, anche l'antico materiale giurisprudenziale.

Il terzo e ultimo profilo è, in realtà, un interrogativo. L'operazione del *corrigerere in melius* consistette nell'emanazione, da parte di Giuliano, di *leges* pienamente autonome, che intervennero in modo più puntuale sulle materie in precedenza da altri disciplinate, oppure si trattò di un'attività di amputazione e sfrondamento direttamente compiuta sui preesistenti dettati legislativi per renderli più perspicui? Può, cioè, la notizia di Ammiano offrire qualche ulteriore spunto negli orizzonti di riflessione sul fenomeno della cd. massimazione delle costituzioni imperiali, in relazione a tempi, protagonisti e finalità della stessa?

Ecco, mi è occorso di riprendere da uno scaffale un libro e di trovarvi, già ad una lettura cursoria e disarticolata, un passaggio che ha sollecitato autonome verifiche testuali e che provoca spunti e interrogativi. Capita con i libri 'dialoganti', che comunicano e innescano ulteriori moti di ricerca. Di questa mia personale esperienza tenevo a dare testimonianza, festeggiando Gianni de Bonfils.

Giuseppe Falcone  
Università di Palermo  
giuseppe.falcone@unipa.it